



Società Cooperativa WeForGreen Sharing

Statuto

Assemblea dei Soci del 20 aprile 2024

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1. È costituita una società cooperativa denominata “Società Cooperativa WeForGreen Sharing” o, in forma abbreviata, “WeForGreen Sharing sc”.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 (Sede e domicilio dei soci)

1. La Cooperativa ha sede nel Comune di Verona (VR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice civile.
2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 3 (Durata)

1. La Cooperativa ha durata fino 31 dicembre 2065 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea nell'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 (Scopo)

1. La Cooperativa, senza fine di lucro, nel diffondere un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, si propone lo scopo di realizzare, da sola o in collaborazione con altri operatori, prodotti, progetti e servizi in favore dei propri soci, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera alle migliori condizioni economiche, professionali rispetto a quelle ottenibili sulla media del mercato.
2. Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.
3. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
4. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo.

Articolo 5 (Oggetto sociale)

1. La Cooperativa, al fine di valorizzare le attività dei soci e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci stessi, ha per oggetto le seguenti attività:
 - a) produrre, compravendere, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
 - b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
 - c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;

- d) effettuare o commissionare studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali dei prodotti energetici da fonti rinnovabili;
 - e) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
 - f) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi, attività ludico-formative o concorsi a premi;
 - g) acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - h) acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;
 - i) offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli [dalla bicicletta all'aereo] circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato;
 - j) offrire beni o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli;
 - k) promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli;
 - l) sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;
 - m) offrire servizi di ricerca, di progettazione, di consulenza economico-sociale, di realizzazione e vendita di beni o servizi nell'ambito dell'economia collaborativa (sharing economy), volti a promuovere la condivisione di beni e servizi per un sistema a minor impatto economico e ambientale;
 - n) coinvolgere i territori al fine di promuovere o sostenere lo sviluppo Comunità di Energia Rinnovabile (CER) anche come definite dalla normativa italiana o europea.
2. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, anche promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
3. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
- a) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti locali, assumere servizi inerenti l'oggetto sociale;
 - b) assumere interessenze, azioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, e comunque accessorie all'attività sociale;
 - c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata e di altre società cooperative o consortili ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;
 - d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
4. La Cooperativa può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni definite dall'art. 11 del D.Lgs. n. 385 del 1/9/1993 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

(Numero e requisiti)

1. Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci cooperatori:
 - a) i soci autoproduttori;
 - b) i soci utenti.
3. Per essere socio bisogna:
 - a) se socio autoproduttore, essere interessato ad apportare risorse finanziarie per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile che, oltre a soddisfare il proprio fabbisogno di energia, producano ulteriore energia da immettere sul mercato anche a vantaggio dei soci utenti;
 - b) se socio utente, essere interessato ad acquistare beni e/o servizi dalla Cooperativa, anche attraverso propri soci.
4. I soci autoproduttori possono essere a loro volta suddivisi in più gruppi (i Gruppi), corrispondenti a loro volta a categorie di soci, sulla base dei progetti imprenditoriali della Cooperativa cui ciascun Gruppo partecipa.
5. La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali elencati in apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione. Gli amministratori

assegnano ciascun socio ad un'Area e/o a un Gruppo.

6. Possono essere ammessi soci le società di capitale i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della WeForGreen Sharing Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della WeForGreen Sharing Cooperativa.

7. Possono essere ammessi soci sovventori ed altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV.

8. È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire ad altre imprese, anche cooperative, che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, ovvero di esercitare in proprio o avere interessenze dirette in imprese effettivamente concorrenti o in contrasto con quella esercitata dalla Cooperativa. A tal fine, il Consiglio di amministrazione dovrà valutare la sussistenza o meno della concorrenzialità.

Articolo 7

(Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di amministrazione della società domanda scritta specificando:

(PERSONE FISICHE)

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa di cui all'art. 5;

b) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IX del presente Statuto.

(PERSONE GIURIDICHE)

a) denominazione, sede, partita iva, attività;

b) delibera di autorizzazione, se dovuta, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica, qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione;

c) caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;

d) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti b), c), d) ed e).

2. Alla domanda di ammissione delle persone giuridiche si dovrà allegare copia dello Statuto vigente e delibera di autorizzazione, sempre se dovuta.

3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 5 e accertato che da parte del socio richiedente siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 8, delibera entro sessanta giorni sulla domanda.

4. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e sarà annotata sul libro soci.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

6. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

7. Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi dei soci)

1. I soci sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se richiesta;

b) al versamento immediato del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

c) al versamento del prestito sociale e/o delle azioni sottoscritte in qualità di socio finanziatore, se richiesto dai progetti sottoscritti dal socio richiedente;

d) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;

e) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali.

Articolo 9 (Diritti dei soci)

1. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
2. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
3. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO IV **SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

CAPO I **SOCI FINANZIATORI**

Articolo 10 (Norme applicabili)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Codice civile.
2. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Articolo 11 (Imputazione a capitale sociale)

4. I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.
5. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 22, del presente Statuto.
6. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 50 (cinquanta) ciascuna.
7. I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 12 (Trasferibilità dei titoli)

1. Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.
2. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
3. Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Articolo 13 (Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi)

1. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio

del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 Codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

2. Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

3. Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

4. A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto;
- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti;
- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti;
- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti;
- oltre 201 azioni: n. 5 voti.

5. L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 Codice civile. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

6. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

7. I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

8. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

9. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

10. Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, Codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 27 e seguenti del presente Statuto.

11. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa, che potrà avvenire mediante presentazione di una lista da essi predisposta e aperta al loro voto esclusivo. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Articolo 14

(Diritti patrimoniali e recesso soci finanziatori)

1. Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

2. A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

3. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 Codice civile.

4. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione

nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

5. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso, per l'intero importo o parzialmente, spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, Codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

6. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

CAPO II **OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

Articolo 15 **(Norme applicabili)**

1. Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di capitale non partecipativi, purché non attribuiscano al possessore la qualità di socio, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, e 2526 Codice civile.

2. L'eventuale attribuzione dei diritti amministrativi sarà stabilita nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dal Codice civile per i sottoscrittori di strumenti finanziari.

3. Gli apporti dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti, prestazione d'opera o servizi, e confluiscono tra i debiti della Cooperativa.

4. Nella delibera di emissione di obbligazioni devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

5. Nella delibera di emissione di strumenti finanziari non partecipativi devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione dei diritti patrimoniali.

6. Ai titolari degli strumenti finanziari non partecipativi si applicano le norme di recesso previste per i soci finanziatori.

7. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

8. All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 13.

TITOLO V **RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE**

Articolo 16 **(Recesso)**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 6;
- b) che sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto ad altra procedura concorsuale o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società o mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 45.

Articolo 17 (Esclusione)

1. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto e);
 - b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6, in assenza di autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
 - d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - e) che nell'esecuzione dei propri conferimenti commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 Codice civile;
 - f) che ponga in essere azioni in grave contrasto con i principi e la missione della Cooperativa nonché attività di concorrenza sleale ovvero di diffamazione esterna della Cooperativa;
 - i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati intervenuti durante il rapporto sociale la cui gravità renda impossibile proseguire il rapporto stesso.
2. Sono fatti salvi le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge.
3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'art. 2527 Codice civile.

Articolo 18 (Morte del socio)

1. In caso di morte, gli eredi del socio defunto possono subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 20.
3. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.
4. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.
5. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice civile.

Articolo 19 (Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione)

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il recesso e l'esclusione del socio cooperatore hanno effetto rispetto al rapporto sociale dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione assunta.
3. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto fino alla loro scadenza contrattuale.
4. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alle decisioni regolate dai successivi artt. 44 e seguenti.

Articolo 20 (Liquidazione)

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies Codice civile.
- La Cooperativa può sempre compensare il proprio debito di cui al comma primo con i debiti dei soci verso la

Cooperativa, nei termini di legge.

3. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, e il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Articolo 21

(Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso, entro cinque anni dalla scadenza dei centottanta giorni indicata nel precedente art. 20.

2. Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto potranno essere annullate ed il relativo importo sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale ovvero essere acquistate da soci o da terzi o acquistate dalla Cooperativa stessa al prezzo indicato all'art. 20.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 22

(Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore di € 50,00;

- dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di € 50,00. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli utili di cui all'art. 25 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, lett. b;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori dal precedente art. 14.

3. Le riserve, a eccezione di quella prevista dalla precedente lettera c sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 23

(Caratteristiche delle azioni)

1. Le azioni sono sempre nominative.

2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

3. Le azioni si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

4. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

5. L'organo amministrativo dovrà vagliare se le qualità soggettive del nuovo socio siano funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale.

6. Le modalità del trasferimento delle azioni avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 2355 Codice civile.

7. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

8. Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

9. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,

può attivare le procedure arbitrali di cui ai successivi artt. 44 e seguenti.
10. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

TITOLO VII BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RISTORNO

Articolo 24 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compiliarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
3. Gli amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.
4. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 Codice civile, certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Articolo 25 (Destinazione degli utili)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% e Smi;
 - c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 14 comma;
 - d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;
 - e) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a), Codice civile;
 - f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), Codice civile, e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 14;
 - g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) del precedente art. 22.
2. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) c) ed f).
3. Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 14 e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente Statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Articolo 26 (Vantaggi mutualistici e ristorno)

1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.
2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di sconti di varie specie sulla base di un'apposita deliberazione consiliare che di ristorni, in quest'ultimo caso l'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo regolamento.
3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal relativo regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità dell'apporto di energia alla Cooperativa e le prestazioni di servizi effettuate dalla Cooperativa medesima nell'esercizio di riferimento, e saranno erogati secondo le forme consentite dalla legge.
4. In ogni caso - l'entità della quota da destinare ai ristorni dovrà tener conto della valorizzazione dello scambio mutualistico, avvenuta secondo i criteri sopra indicati, potendosi ridurre e, al limite, annullarsi quanto più

quest'ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato.

5. L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 10 ss.

TITOLO VIII ASSEMBLEA - ORGANI SOCIALI

Articolo 27 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea può essere generale o separata.
2. L'Assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.
3. La loro convocazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione e deve effettuarsi presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
4. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno quindici giorni prima dell'adunanza, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sul Corriere della Sera o su la Repubblica o su Il Sole 24 Ore. Se l'Assemblea generale è preceduta da una o più Assemblee separate, questo termine decorre dalla data della prima Assemblea separata.
5. Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
6. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica.
7. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e la maggioranza dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2366, comma 4, Codice civile.

Articolo 28 (Assemblea ordinaria dei soci e sue competenze)

1. L'Assemblea ordinaria generale, eventualmente preceduta da una o più Assemblee separate, ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, alle condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, Codice civile, entro centottanta giorni dalla stessa data, ed eventualmente, entro il mese di dicembre per la approvazione del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'Organo di controllo.
3. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
 - b) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 13 e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 13 e alla relativa delibera di emissione;
 - c) approva il Regolamento interno di cui al precedente art. 4, comma 3, relativo ai rapporti mutualistici attuati con i soci ed i criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici, nonché gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;
 - d) delibera sull'eventuale rifiuto di ammissione a socio, previa istanza proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'art. 7;
 - e) delibera sulla revoca degli amministratori e dei sindaci, alle condizioni di legge, nonché sulla azione di responsabilità degli stessi;
 - f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Articolo 29

(Assemblea straordinaria dei soci e sue competenze)

1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'art. 2514 Codice civile, con le maggioranze e modalità previste dalla legge;
- c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) sull'emissione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente Titolo IV;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

Articolo 30

(Costituzione e quorum deliberativi)

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.
4. Per la nomina e la revoca dei liquidatori e per le decisioni inerenti è sufficiente il voto favorevole della maggioranza relativa dei voti espressi.
5. È consentita la partecipazione dei soci anche mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 2370 comma 4 del Codice civile, purché il Presidente dell'Assemblea sia posto nelle condizioni di identificare i soci intervenuti e purché sia garantito agli stessi di percepire chiaramente i contenuti della discussione assembleare e di esprimere in modo inequivoco il diritto di voto.

Articolo 31

(Votazioni)

1. Per le votazioni si procederà normalmente in modo palese con il sistema dellaalzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo dei soci presenti richieda di procedere per appello nominale.
2. La nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del presidente del Collegio Sindacale, del presidente e del vicepresidente del Consiglio di amministrazione e dei liquidatori della Cooperativa e dell'eventuale loro presidente avviene a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del suo presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di votare in modo palese.
3. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale assembleare la propria astensione o il proprio dissenso.
4. In caso di difficoltà a esercitare il voto in videoconferenza per cause oggettive di natura tecnica il socio può far risultare nel verbale assembleare il proprio voto.

Articolo 32

(Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 13.
2. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria di socio, non amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di altri tre soci.
3. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372, Codice civile.
4. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Articolo 33 (Assemblee separate)

1. In relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla Cooperativa e al raggruppamento dei soci della Cooperativa in Aree/Gruppi, e all'importanza degli argomenti da trattare, per consentire la massima partecipazione dei soci alle Assemblee, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale dei soci da una o più Assemblee separate da convocarsi anche in sedi diverse dalle sezioni dei soci.
2. Le convocazioni dovranno essere effettuate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale e con le seguenti formalità:
 - a) le date di convocazione delle singole Assemblee separate possono differire tra loro, ma la data di convocazione dell'ultima Assemblea separata deve precedere in ogni caso di almeno quindici giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
 - b) nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna Assemblea separata, di ciascuna Area/Gruppo composta non meno di cinquanta soci;
 - c) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate sono convocate, per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale, per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea.
3. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate.
4. Ogni Assemblea separata elegge i propri delegati per l'Assemblea generale; i delegati devono essere scelti tra i soci presenti o rappresentati in Assemblea, nella proporzione di uno a dieci o frazione di dieci. In ogni caso, nell'Assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle Assemblee separate.
5. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.
6. I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
7. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle Assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.
8. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle Assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.
9. Il computo dei voti di ciascuna deliberazione dell'Assemblea generale va effettuato sulla base dei voti riportati nelle singole Assemblee separate e risultanti dai relativi processi verbali.

Articolo 34 (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o nell'ordine qui riportato:
 - a) un amministratore a ciò delegato da tale Consiglio;
 - b) il nominato dall'Assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un eventuale numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente ove non redatti dal notaio, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
4. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Articolo 35 (Amministrazione)

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da cinque a undici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.
2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica e sono rieleggibili nel limite massimo previsto dalla

legge.

3. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 2390, Codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

6. Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri e al Collegio Sindacale, se presente, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa. Se poi tale interesse è in conflitto con quello della Cooperativa, il consigliere interessato non può votare la relativa proposta di deliberazione.

7. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

8. La convocazione è fatta a mezzo email con conferma di ricezione da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti a mezzo di email o altri mezzi elettronici che confermino l'avvenuta ricezione e lettura, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, qualora presente in Collegio Sindacale, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

9. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

11. Le votazioni sono palesi.

Articolo 36

(Elezioni del Consiglio di amministrazione)

1. L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 13.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci avverrà sulla base di liste bloccate di candidati presentate all'Ufficio di Presidenza della Cooperativa da almeno 50 soci aventi diritto di voto in Assemblea non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare che deve nominare l'Organo Amministrativo.

3. Ciascun socio presentatore non può presentare più di una lista di candidati ed i candidati non possono presentare la lista a cui appartengono. La lista presentata deve contenere il numero di candidati pari all'intero Consiglio di amministrazione che si propone di eleggere e quindi compreso tra il numero minimo ed il numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione previsto dal 1° comma dell'art. 37 dello Statuto Sociale.

4. Unitamente alla lista di candidati deve essere depositato presso la Presidenza della Cooperativa anche il curriculum di ciascun candidato e la dichiarazione sottoscritta dal medesimo di disponibilità all'eventuale assunzione della carica.

5. L'ufficio di Presidenza verificherà la completezza ed idoneità della documentazione presentata e la metterà a disposizione di tutti i soci depositandola presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza assembleare.

Articolo 37

(Deleghe amministrative)

1. Il Consiglio può delegare nei limiti di legge, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, osservate le disposizioni di legge al riguardo. Non possono essere delegate le decisioni aventi ad oggetto:

- le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, Codice civile;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- la remunerazione della prestazione mutualistica ed il ristorno;
- la cessione o l'acquisto di azienda o di rami d'azienda;

e) l'assunzione o la dismissione di partecipazioni rilevanti in altre società.

Articolo 38 (Competenze del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare in particolare le circostanze relative alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica, ovvero alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice civile, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- e) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. Fra gli altri: acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma;
- h) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- i) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi del precedente art. 19;
- l) deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.

Articolo 39 (Sostituzione del Consiglio d'amministrazione)

1. Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Consiglio stesso provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.
2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.
3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 40 (Rappresentanza)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.
2. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione egli può delegare nei limiti di legge i propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o nell'ordine qui riportato: a) all'amministratore più anziano di nomina; b) all'amministratore più anziano di età.

Articolo 41 (Direttore)

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.
2. Il direttore è il capo del personale e può partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 42 (Organo di Controllo)

1. Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'Assemblea, la Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.
2. L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma dell'art. 13.
3. L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
4. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.
5. L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento nonché svolgere ogni altro compito ad esso affidato dalla legge.
6. L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
7. Le riunioni dell'Organo di controllo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 43 (Revisore unico)

1. L'assemblea dei soci anche quando non imposto dalla legge può prevedere che la revisione legale dei conti venga affidata, in luogo dell'organo di controllo, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, in possesso dei requisiti di legge ed iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei soci su proposta motivata dell'organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti è esercitato con le modalità previste dalla legge.

TITOLO IX **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Articolo 44 (Collegio dei probiviri)

1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea dei soci delibera se nominare il Collegio dei probiviri.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i componenti del Collegio sono nominati e revocati dall'Assemblea. Il Collegio elegge tra i propri componenti il presidente.
3. Se viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti effettivi del Collegio, il sostituto corrisponde al proboviro supplente più votato o più anziano di età. In assenza di supplenti, l'Assemblea nomina i componenti del Collegio nel numero necessario per integrarlo. I sostituti nominati scadono assieme a quelli non sostituiti.
4. I componenti del Collegio sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. I componenti del Collegio esercitano il loro incarico gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Il Collegio persegue, secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, la bonaria composizione di tutte le eventuali controversie previste nell'articolo successivo.
7. Il Collegio, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di suo intervento, si pronuncia, avendo prima sentito le parti in conflitto interessate ad essere ascoltate.

Articolo 45 (Mediazione e Arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, se non sono state risolte ai sensi dell'articolo precedente, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Verona che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere al Collegio dei probiviri, se nominato, e alla predetta mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
2. Le controversie non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Verona, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e scelto preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 46 (Scioglimento anticipato)

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.
2. L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 13.

Articolo 47 (Devoluzione patrimonio finale)

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, dai soci sovventori, eventualmente rivalutati, il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato, deve essere devoluto a norma dell'art. 2514, Codice civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori dal precedente art. 14.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 48 (Regolamenti)

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea a norma del precedente art. 28, comma 3, n. 3).

Articolo 49 (Clausole mutualistiche)

1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'art. 2514 Codice civile, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:
 - a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. La Cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 50
(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice civile e, per quanto non previsto e in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le disposizioni sulle società per azioni.